

STUDIO LOSI E ASSOCIATI


INFORMATIVA N. 39

Ostiglia, 17.12.2020

Fatturazione elettronica: natura dell'operazione

L'art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevede che tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA hanno l'obbligo di emettere fattura per ciascuna operazione imponibile.


Il comma 6, art. 21, D.P.R. n. 633/1972 prevede inoltre che la fattura sia emessa per determinate tipologie di operazioni (non imponibili, non soggette, esenti etc.) e che in luogo dell'ammontare dell'imposta sia indicato il titolo di non imponibilità, di esenzione o non soggettività previsto dalla normativa comunitaria o nazionale come di seguito specificato:

	<p>a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";</p> <p>b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";</p> <p>c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";</p> <p>d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";</p> <p>e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio".</p> <p>6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o</p>
---	--

	<p>nazionale:</p> <p>a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";</p> <p>b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".</p> <p>6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".</p>
--	---

Come possiamo vedere per ogni tipo di operazione è previsto l'obbligo di indicare la **natura dell'operazione** che, inoltre, a seguito dell'introduzione della fattura elettronica e dello schema XML è disciplinato con **codici da N1 a N7**.

Con **Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922**, successivamente rettificato con Provvedimento del 20.04.2020, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il tracciato telematico della fattura elettronica.

	<p>Per una maggiore efficienza dei processi di controllo e di assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria è stato previsto un periodo transitorio, dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, nel corso del quale l'utilizzo del nuovo schema XML era facoltativo. Dal 1° gennaio 2021 l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche è diventato obbligatorio. A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2020 ha reso accessibile sul proprio sito una "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro".</p>
---	--

Le modifiche più significative allo schema XML riguardano i codici di **Tipo documento** e quelli relativi alla **natura dell'operazione**.

Tali cambiamenti, che sicuramente permetteranno controlli più efficaci da parte dell'Amministrazione finanziaria ed una più snella compilazione della dichiarazione IVA annuale da parte del contribuente, dall'altra parte prevedono una approfondita conoscenza della normativa IVA relativamente alla distinzione tra operazione imponibile, non imponibile, fuori campo IVA, operazione soggetta e non soggetta, operazioni esenti ed escluse.

In questo articolo cercheremo di individuare i cambiamenti previsti, focalizzando l'attenzione sui vari tipi di operazione ed i codici "Natura" che dovranno essere indicati nello schema di fatturazione XML.

I codici "Tipo documento" e la fase passiva riguardante "l'inversione contabile e l'autofatturazione" è trattata nell'ambito del "Sotto la lente" nel presente numero della rivista.

Modifiche dello schema XML

Con Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922, poi rettificato con Provvedimento del 20.04.2020, l'Agenzia delle Entrate, recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato lo schema XML e ha inserito nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche "Tipo Documento" e "Natura" rispetto alla normativa fiscale.

A partire **dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio, comunque, ha accettato **fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche.**

Relativamente ai "**CODICI NATURA**" l'Agenzia delle Entrate ha previsto la **suddivisione dettagliata dei codici N2, N3 e N6**, seguendo lo schema dei righe contenuti nel riquadro VE della dichiarazione annuale IVA, con l'evidente scopo di permettere una più puntuale predisposizione sia delle bozze dei registri IVA, precompilati dall'Agenzia, che della Dichiarazione annuale IVA.

Nella tabella che segue, relativa ai vari tipi di fatture emesse, vengono specificati i codici natura operazione, evidenziando quelli di nuova istituzione, la normativa di riferimento ed il riquadro della dichiarazione IVA dove devono essere inserite tali operazioni.

Fatture emesse					
Natura op.	Tipo operazione	Riferimento normativo			Dichiarazione IVA
		D.P.R. n. 633/72	D.L. n. 331/93	D.L. n. 41/95	
N1	Escluse ex art. 15	art. 15			NO
N2.1	Non soggette	art. da 7 a 7 septies			VE34
N2.2	Non soggette - altri casi	art.2 - art. 74 c. 1 e 2 - vendite			NO

		forfetari etc.			
N3.1	Non imponibili - esportazioni	art.8 c.1, lett. a), lett. b), lett. b-bis)	art. 50 bis c) 4 lett.g		VE30 col. 1 e 2
N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie		art.41 art. 50 bis c) 4 lett.f		VE30 col.1 e 3
N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino	art. 71			VE30 col.1 e 4
N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle esportazioni	art. 8bis., art.9, art.71 (Città del Vaticano), art. 72	art.58		VE30 col.5
N3.5	Non imponibili a seguito dichiarazione d'intento	art. 8 co. 1, lett.c)			VE31
N3.6	Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	art. 38 quater comma 1	50 bis c) 4 lett.c) lett.e)		VE32
N4	Operazioni esenti	art. 10			VE33
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura	art. 74 ter		art. 36	VE32 (NO margine)
N6.1	Inversione contabile -	art. 74 co. 7 e 8			VE35 col. 1 e 2

	cessione rottami				
N6.2	Inversione contabile - cessione oro e argento puro	art. 17 co.5			VE35 col. 1 e 3
N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile	art. 17 co. 6, lett.a)			VE35 col. 1 e 4
N6.4	Inversione contabile - cessione fabbricati	art. 17 co. 6 lett. a-bis)			VE35 col. 1 e 5
N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	art.17 co. 6 lett. b)			VE35 col. 1 e 6
N6.6	Inversione contabile - cessione prodotti elettronici	art. 17 co. 6 lett.c)			VE35 col. 1 e 7
N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	art. 17 co. 6 lett. a-ter)			VE35 col. 1 e 8
N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico	art. 17 co. 6 lett. da d-bis) a d- quater)			VE35 col. 1 e 9
N6.9	Inversione contabile - altri casi	(attualmente inutilizzabile)			
N7	IVA assoluta in	art. 7 sexies	art. 41		VE34 (art. 7)

	altro Stato UE	lett. f) e lett. g) art. 74 sexies	co. 1 lett. b)		VE30 (art. 41)
--	----------------	------------------------------------	----------------	--	----------------

La tabella sopraesposta, oltre ad evidenziare un notevole incremento dei codici natura da utilizzare nella predisposizione delle fatture per le tipologie di operazioni per le quali non è applicabile l'imposta, permettendo al contribuente ed al commercialista sia controlli interni efficaci che una semplificazione nella compilazione della dichiarazione IVA annuale, dall'altra parte presuppongono una approfondita conoscenza della normativa IVA sia da parte del cedente/prestatore che emette la fattura che del cessionario/committente che la riceve .

Nella guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2020, viene specificato il corretto utilizzo dei codici "natura operazione"riportando i vari tipi di operazioni per i quali devono essere utilizzati.

Con il codice N1 devono essere indicate le operazioni escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, tra cui ricordiamo:

- le somme dovute per interessi moratori;
- il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto o abbuono in base ad accordi contrattuali previsti;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (ad esempio IVA e dazio anticipati dallo spedizioniere doganale in caso di importazione di beni)
- l'importo degli imballaggi quando sia stato espressamente pattuito il rimborso della resa.


Ricordiamo che per tali operazioni è prevista l'emissione della fattura anche se non devono essere comprese nella dichiarazione annuale IVA.

Relativamente alle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72, contraddistinte dal codice N2.1, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del decreto IVA, l'Agenzia specifica che tali operazioni confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA.

Inoltre, riguardo alle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a), (cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato comunitario), dovrà essere inserita la dicitura

"inversione contabile" nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16

<AltriDatiGestionali>.

	<p><i>Lo Studio associato COMIT Srl in data 25.01.2021 emette fattura nr. 50, nei confronti della società germanica FEDEX GmbH per la consulenza fiscale relativa ad un contratto di compravendita per l'importo di euro 750,00. Essendo una prestazione di carattere generale effettuata nei confronti di un soggetto UE sarà emessa fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter, D D.P.R. n. 633/72. Quale natura dell'operazione sarà indicato il codice N2.1 corrispondente alle operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 e tipologia di documento TD01.</i></p>					
Cedente/prestatore			Cessionario/committente			
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT002137480211 Codice fiscale: 002137480211 Denominazione: Studio Associato COMIT Srl Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Roma, 58 Comune: BOLZANO Provincia: BZ Cap: 39100 Nazione: IT Telefono: Email: abc.xyz@xy.it			Identificativo fiscale ai fini IVA DE 123456789 Codice fiscale: Denominazione: FEDEX GmbH Indirizzo: Rhein str. 25 Comune: Berlino Cap: 34560 Nazione: DE			
Tipologia documento	Causale	Art. 73	N. Fattura	Data	Codice destinatario	
TD01 (fattura)			50	25/01/20 21	xxxxxxx	
Descrizione		Imponibile	U.M.	Sc.Mag	%IV A	IVA
Consulenza fiscale		750,00			0	0
Dati riepilogo	% IVA	Spese accessorie	Totale imposta		Totale imponibile	

	N2.1		0	750,00
Descrizione		Sc.Magg.	Valuta	Totale fattura
Operazione non soggetta ad IVA ai sensi art. 7-ter, DPR 633/72- "inversione contabile"			EUR	750,00
Modalità di pagamento	Iban	Istituto	Data scadenza	Importo
Bonifico	IT0987654321H1234567893456	Carispa	25/03/2021	750,00

Le operazioni contraddistinte dal codice N2.2 (operazioni non soggette - altri casi), comprendono tra l'altro, le fatture emesse dai contribuenti forfetari (art. 1, c. 54-89, Legge n. 190/2014), dai contribuenti minimi (art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011), le cessioni non soggette ai sensi dell'art. 74, co. 1 e 2, D.P.R. n. 633/72, le variazioni dell'imponibile ai sensi dell'art. 26, co. 3 D.P.R. n. 633/72, etc..

Le cessioni individuate dai codici N3.1 (cessioni all'esportazione), N3.2 (cessioni intracomunitarie), N3.3 (cessioni verso San Marino) ed N3.4 (operazioni assimilate all'esportazione), descritte nella tabella precedente, comprendono le operazioni che costituiscono "plafond IVA" e che devono essere comprese nel riquadro VE30 della dichiarazione annuale IVA.



La società ALFA Srl in data 25.01.2021 emette fattura nr. 78, nei confronti della ditta germanica Schmidt GmbH per la vendita di nr. 100 paia di scarpe da tennis per l'importo di euro 5.000,00.

Quale tipo di documento utilizzerà il codice TD01 "fattura" e come natura dell'operazione utilizzerà il codice N3.2, corrispondente alle cessioni intracomunitarie.

Cedente/prestatore		Cessionario/committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT002137488006		Identificativo fiscale ai fini IVA DE 325456987
Codice fiscale: 002137488006		Codice fiscale:
Denominazione: ALFA SRL		Denominazione: Schmidt GmbH
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Indirizzo: Rittner str., 59

Indirizzo: Via Roma, 58 Comune: ROMA Provincia: RM Cap: 00100 Nazione: IT Telefono: Email: abc.xyz@xy.it			Comune: Stuttgart Cap: 45200 Nazione: DE			
Tipologia documento	Causale	Art. 73	N. Fattura	Data	Codice destinatario	
TD01 (fattura)			78	25/01/20 21	XXXXXXXX	
Descrizione		Imponibile	U.M.	Sc.Mag	%IVA A	IVA
Cessione nr. 100 paia scarpe da tennis		5.000,00			0	0
Dati riepilogo	% IVA	Spese accessorie	Totale imposta		Totale imponibile	
	N3.2		0		5.000,00	
Descrizione			Sc.Mag g.	Valuta	Totale fattura	
Operazione non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41 co. 1 D.L. n. 331/1993				EUR	5.000,00	
Modalità di pagamento	Iban		Istituto	Data scadenza	Importo	
Bonifico	IT0987654321H123456789 08912		BHD	25/03/20 21	5.000,00	

Il codice N3.5 va utilizzato nel caso di fattura trasmessa via SDI per operazioni non

imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale IVA.

Il codice N3.6 (operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond), va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per:

le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;

le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea di cui all'articolo 38-quater, primo comma;

le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. n. 331/1993;

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lett. e) ed h), D.L. n. 331/1993);

i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i), D.L. n. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale IVA. Il codice N4 non ha subito modifiche e comprende le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni sono comprese nel riquadro VE33 della dichiarazione annuale.

Con il codice N5 sono indicate le cessioni effettuate nel particolare regime del margine di cui all'art. 36, D.L. n. 41/95 nonché le prestazioni effettuate nel regime speciale delle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/72.



La società AUTOCAR Srl in data 25.01.2021 emette fattura nr. 88, nei confronti della ditta Gamma Srl per la vendita di un'autovettura usata per l'importo di euro 10.500,00. Avendo il concessionario AUTOCAR acquistato l'autovettura da un privato, la cessione potrà rientrare nel regime del "margine".

Quale natura dell'operazione utilizzerà il codice N5, corrispondente alle cessioni di beni usati nel regime del margine.

Cedente/prestatore		Cessionario/committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT002137480220		Identificativo fiscale ai fini IVA IT 02112110219
Codice fiscale: 002137480220		Codice fiscale:
Denominazione: AUTOCAR SRL		Denominazione: GAMMA Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Indirizzo: Via Roma 58
Indirizzo: Via Milano, 58		Comune: Bolzano
Comune: TRENTO Provincia: TN		Cap: 39100 Nazione: IT
Cap: 00100 Nazione: IT		
Telefono:		

Email: abc.xyz@xy.it						
Tipologia documento	Causale	Art. 73	N. Fattura	Data	Codice destinatario	
TD1 (fattura)			88	25/01/2021	BFECU8X	
Descrizione		Imponibile	U.M.	Sc.Mag	%IVA	IVA
Cessione Ford Fiesta usata - anno 2019 - Km. percorsi 12.500		10.500,00			0	0
Dati riepilogo	% IVA	Spese accessorie	Totale imposta		Totale imponibile	
	N5		0		10.500,00	
Descrizione			Sc.Mag g.	Valuta	Totale fattura	
Operazione rientrante nel campo di applicazione del regime IVA dei beni usati, ai sensi dell'art. 36, D.L. n. 41/95				EUR	10.500,00	
Modalità di pagamento	Iban		Istituto	Data scadenza	Importo	
Bonifico	IT0987654321H12345678912345		Carispa	25/03/2021	10.500,00	

I codici da N6.1 a N6.9 comprendono le operazioni in reverse-charge interno a seconda che si tratti di:

N6.1 - cessione di rottami e altri materiali di recupero (art. 74 c. 7 e 8 DPR

633/72);
 N6.2 - cessione di oro e argento puro (art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/72);
 N6.3 - subappalto nel settore edile (art. 17, comma 6 lett. a, D.P.R. n. 633/72);
 N6.4 - cessione di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. n. 633/72);
 N6.5 - cessione di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b, D.P.R. n. 633/72);
 N6.6 - cessione di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c, D.P.R. n. 633/72);
 N6.7 - prestazioni comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. n. 633/72);
 N6.8 - operazioni settore energetico (gas, energia elettrica) (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater, D.P.R. n. 633/72).



Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella guida alla fatturazione elettronica del 23.11.2020, il codice N6.9 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per **eventuali nuove tipologie di operazioni**, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell'inversione contabile. **Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.**

Tutte le operazioni comprese nei codici dal N6.1 a N6.8 devono essere comprese nel riquadro VE35 della dichiarazione annuale.



La società ELEKTRICA Srl in data 27.01.2021 emette fattura nr. 78, nei confronti della ditta GAMMA Srl per la manutenzione dell'impianto elettrico del negozio per l'importo di euro 2.000,00.

Quale natura dell'operazione utilizzerà il codice **N6.7**, corrispondente alle prestazioni comprese nell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/72.

Cedente/prestatore		Cessionario/committente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00256080212		Identificativo fiscale ai fini IVA IT 02112110219
Codice fiscale: 00256080212		Codice fiscale:
Denominazione: ELEKTRICA SRL		Denominazione: GAMMA Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Indirizzo: Via Roma 58
Indirizzo: Via Venezia, 58		Comune: Bolzano
Comune: TRENTO Provincia: TN		Cap: 39100 Nazione: IT
Cap: 38123 Nazione: IT		
Telefono:		

Email: abc.xyz@xy.it						
Tipologia documento	Causale	Art. 73	N. Fattura	Data	Codice destinatario	
TD1 (fattura)			78	27/01/2021	BFECU8X	
Descrizione		Imponibile	U.M.	Sc.Mag	%IVA	IVA
Manutenzione impianto elettrico negozio sito in Bolzano Via Dodiciville 780		2.000,00			0	0
Dati riepilogo	% IVA	Spese accessorie	Totale imposta		Totale imponibile	
	N6.7		0		2.000,00	
Descrizione			Sc.Mag g.	Valuta	Totale fattura	
Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) DPR n. 633/72- inversione contabile				EUR	2.000,00	
Modalità di pagamento	Iban		Istituto	Data scadenza	Importo	
Bonifico bancario	ITBZ0009876E564500008790567		IPSA	25.03.2021	2.000,00	